CAMERA DEI DEPUTATI N. 2271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FORMENTI

Legge quadro sul cavallo nel rapporto con l'ambiente

Presentata il 23 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo la seconda guerra mondiale si è manifestato un fenomeno che successivamente ha avuto grande diffusione: l'apertura di alcuni circoli ippici. La passione per il cavallo è andata via via aumentando, laddove, dopo il secondo conflitto bellico sembrava che il cavallo fosse destinato a cadere in una generale inutilizzazione.

In questi ultimi dieci anni si sono moltiplicati a dismisura i più svariati centri con l'intento di insegnare equitazione, ma ancor più di fare equiturismo. Non è possibile calcolare precisamente quanti siano questi centri, ma sicuramente si tratta di alcune migliaia, senza contare quelli che aprono solo in forma stagionale.

Intorno ad essi ruota un commercio che impegna capitali di denaro molto rilevanti. Basti pensare ai costi inerenti i cavalli, le selle, finimenti vari, e tutti gli accessori (quali coperte, parastinchi, eccetera). A ciò si aggiungano i prodotti veterinari, i mangimi ed i loro integratori, i diversi tipi di abbigliamento.

Inoltre, questi centri coinvolgono molte persone che in questo settore trovano motivo di lavoro, anche se alcuni di essi risultano dei mistificatori, che si approfittano di vuoti legislativi per titolarsi.

Ciò che è importante sottolineare è che l'equitazione non può più essere considerato uno sport snob o di caratterizzazione pseudo-borghese. Si può parlare, ormai, di fenomeno di massa, accessibile da parte di tutti i ceti sociali sia per la diffusione dei centri attrezzati, sia per i costi, non più proibitivi di altri tipi di sport o passatempi.

Inoltre è stato provato che a livello psicologico una passeggiata a cavallo può costituire un valido correttivo di varie forme di *stress* ed esaurimento causate dal tipo di vita frenetica e poco salutare di molte nostre città. Sotto questo punto di vista l'equitazione acquista un chiaro valore sociale e non solo prettamente sportivo. Un altro aspetto che deve essere considerato è che il territorio italiano, nella sua varietà e diversità naturalistica, paesaggistica e culturale, offre svariati luoghi in cui, esclusivamente a cavallo, è possibile sviluppare una forma di turismo rispettosa della natura e di grande interesse.

Si fa riferimento al turismo equestre, sviluppatosi in questi ultimi anni, ma ancora privo della possibilità di raggiungere i maggiori livelli di diffusione e popolarità. Infatti, sono molto pochi i tragitti, lungo i rilievi della penisola, o nelle pianure, attraverso i quali è possibile organizzare gite e raduni, volti ad esplorare a cavallo territori a volte inaccessibili per altre vie, od a visitare ruderi o reperti storico-archeologici.

È necessario, quindi, incentivare il recupero di casali e costruzioni abbandonati, anche al fine di permettere il bivacco notturno degli amanti di questa nuova forma di turismo, e sviluppare una serie di tragitti e sentieri, a livello locale, che valorizzino la zona interessata rispettandone le caratteristiche paesaggistiche e storico-culturali.

Altro aspetto trascurato fino ad oggi, e forse da pochi conosciuto, è la possibilità di realizzare il recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, mediante ippoterapia.

I soggetti sofferenti le suddette patologie possono trovare giovamento, e recuperare le loro funzioni fisiche e psichiche andando a cavallo. In questo modo non solo seguono delle specifiche terapie prescritte da medici, e seguite da personale qualificato, ma possono anche trarre giovamento psichico dalle suddette attività, ed accelerare il processo di recupero e guarigione.

Si tratta di terapie accessibili da parte di chiunque, considerato che la legge che si propone prevede anche la possibilità di convenzionamento con le unità sanitarie locali competenti.

La possibilità di utilizzare questa nuova, anche se già praticata, forma di terapia è una opportunità da cogliere con la massima celerità, per permettere a tutti di poterne godere i benefici. Anche in questo caso, come in quelli precedentemente descritti, manca una normativa specifica di riferimento.

Infatti, anche se l'Italia è famosa per tutta la serie di atti e provvedimenti legislativi che regolano minuziosamente ogni aspetto della vita quotidiana, nel settore del cavallo c'è un totale vuoto normativo: mancano albi professionali degli istruttori per l'equitazione, dei maestri di turismo equestre, dei maniscalchi, degli artieri ippici; mancano regole nazionali su come debbano essere le scuderie, e su come dovrebbero essere i documenti da possedere montando un cavallo su strade pubbliche.

Questo crea una confusione che permette ad impostori di erigersi ad istruttori di equitazione, guide, operatori ippoturistici, maniscalchi, eccetera, senza aver mai conseguito alcuna qualificazione.

Questo va a grave discapito per i principianti ed i turisti ignari i quali, avvicinandosi all'equitazione, non possono distinguere il vero dal falso. Ciò assume rilievi anche drammatici in caso di incidenti, spesso anche gravi, che capitano in questo settore.

Il vuoto legislativo è talmente grande che chiunque può facilmente ottenere il nulla-osta dal comune di competenza per aprire un circolo ippico o di turismo equestre, senza la presentazione di alcun titolo che lo qualifichi o lo abiliti a tale attività, con possibilità di gravi conseguenze a carico delle persone che, ignare, si affidano ad inesperti.

Inoltre, mancano anche regole di incentivazione del turismo equestre, e del recu-

pero di casali abbandonati per il suddetto fine. Per quanto riguarda l'ippoterapia, mancano regole che ne disciplinino i requisiti di esercizio, l'accessibilità, e che fissino le norme di convenzionamento ed accesso da parte del pubblico.

È necessario, quindi, disciplinare interamente questo settore con una legge quadro adeguata, che non tralasci di disciplinare l'equiturismo: nuova formula vincente per la valorizzazione di moltissime aree dimenticate o poco considerate, che non potrebbero altrimenti essere raggiunte, se non con un correlativo aumento dell'inquinamento dei motori; e l'ippoterapia, nuova forma di cura di una serie di minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.

Con una legge quadro in questo ambito si potrebbe dare non solo serietà e precisione al settore, ma anche incrementare il turismo nei settori agresti, archeologici e rustici di grande valore.

La conseguenza immediata è la creazione di numerosi posti di lavoro, lo sviluppo di una nuova forma di terapia, nonché il recupero di tutte quelle aree che stanno languendo pur potendo essere mete ambite per tante persone che desiderano evadere dalle aree inquinate e piene di gas di scarico delle città.

Onorevoli colleghi, è necessario che a tutela del pubblico, ma anche della natura, sia introdotta una disciplina puntuale e completa che vada a coprire le gravi lacune attualmente esistenti in materia di cavalli.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

IPPICA

ART. 1.

(Definizione di centro ippico).

1. Il centro ippico è un insieme di elementi immobiliari e mobiliari attraverso il quale uno o più soggetti ospitano o mantengono otto o più cavalli a scopo ludico-addestrativo, agonistico e turistico.

2. Il centro ippico può essere costituito anche sotto forma di associazione.

ART. 2.

(Requisiti per l'apertura di un centro ippico).

1. Per l'apertura di un centro ippico è necessario ottenere il rilascio, da parte del comune competente, dell'apposita autorizzazione. Il comune, a tal fine, verifica la disponibilità e l'idoneità dei luoghi e la scuderizzazione dei cavalli in relazione alle finalità d'uso.

2. L'idoneità sanitaria dei luoghi è certificata mediante apposito nulla-osta rilasciato dalla unità sanitaria locale in base alla vigente normativa.

3. Dall'autorizzazione di cui al presente articolo deve risultare che la conduzione tecnica del centro ippico è affidata ad una persona iscritta in un albo professionale equestre, fra quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a), b)* e *c).*

ART. 3.

(Albi professionali equestri).

1. Sono istituiti, presso le federazioni, le associazioni e le società di categoria, appositi albi professionali nazionali eque-

stri, elencati al comma 2, differenziati a seconda dell'attività che si intende svolgere, anche all'interno del centro ippico.

2. Per l'iscrizione agli albi professionali è necessario essere in possesso di apposito titolo rilasciato dalla federazione, associazione o società competente, di seguito indicate accanto all'albo di competenza:

a) albo degli istruttori equestri rilasciato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE);

b) albo dei maestri e istruttori di turismo equestre rilasciato dall'Associazione nazionale turismo equestre (ANTE);

c) albo delle guide ed operatori di turismo equestre rilasciato dall'ANTE;

d) albo dei maniscalchi rilasciato dalla Società italiana di mascalcia (SIM), e Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

ART. 4.

(Deroghe).

1. Sono estese alle attività sportive equestri, ed a quelle collegate, comprese quelle veterinarie, tutte le deroghe urbanistiche previste dalle norme vigenti per l'agricoltura.

ART. 5.

(Disposizioni previdenziali ed assistenziali).

1. Ai dipendenti dei centri ippici, se sottoposti alla contrattazione collettiva nazionale per il settore del commercio, si applicano gli istituti assistenziali e previdenziali della suddetta contrattazione collettiva, anche per quanto riguarda le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

ART. 6.

(Allevamento).

1. La fecondazione in allevamento dei cavalli è disciplinata nelle norme comunitarie e dalle relative norme nazionali di recepimento.

2. È definito « cavallo italiano » il cavallo nato sul territorio italiano.

3. Le associazioni di razza effettuano il censimento di tutte le razze equine autoctone ed a tale fine, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fissare gli *standard* dei propri cavalli.

4. È istituita, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, una commissione tecnica permanente, composta da nove membri, di cui: un rappresentante nominato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; uno dal Ministero dell'ambiente; un rappresentante per ogni federazione, associazione e società che rilascia i titoli che abilitano all'iscrizione agli albi professionali nazionali equestri di cui all'articolo 3; un veterinario iscritto nell'albo dei veterinari ed esperto di cavalli; tre esperti del settore. I tre esperti, il veterinario, nonché i rappresentanti delle federazioni, associazioni e società di cui al presente comma, sono nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, scelti tra una rosa di tre nomi per ogni rappresentante proposta dalle associazioni direttamente interessate. I membri della commissione tecnica rimangono in carica per un periodo di due anni, e sono rinnovabili.

5. La commissione tecnica permanente deve verificare la sussistenza e la tutelabilità di una razza equina ed identificare, mediante un apposito regolamento, l'associazione diretta che la deve rappresentare. Con il medesimo regolamento sono fissati i criteri di merito in base ai quali sono corrisposte apposite sovvenzioni.

6. Il privato allevatore, per ottenere la qualifica del proprio cavallo deve iscriverlo ad una associazione di razza.

ART. 7.

(Identificazione del cavallo).

1. Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di identificazione e di importazione dei cavalli, agli stessi, se

destinati ad attività ludico-sportiva o turistica, è applicato, a spese del proprietario, alla prima visita presso l'unità sanitaria locale competente, un *microchip*, con rilascio di apposito documento, dal quale risultino gli estremi identificativi dell'animale e dell'allevatore o del proprietario.

2. Il cavallo che è destinato ad attività sportiva non può più modificare tale stato.

ART. 8.

(Norme sanitarie).

1. In materia sanitaria si applicano le norme comunitarie e le relative norme nazionali di recepimento.

2. La profilassi per la razza equina deve essere tipica del territorio italiano.

ART. 9.

(Smaltimento delle carcasse).

1. La carcassa del cavallo destinato ad attività ludico-sportivo-turistica non può essere commercializzata. Per lo smaltimento delle carcasse di tale cavallo o loro parti, o pezzi, ovvero per i prodotti che originano dal cavallo medesimo, si applica il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1994.

2. Le unità sanitarie locali autorizzano l'incenerimento dei cavalli sportivi e di quelli destinati ad attività ludico-addestrative.

CAPO II

EQUITURISMO E IPPOTERAPIA

ART. 10.

(Definizione di equiturismo).

1. Ai fini della presente legge si intende per equiturismo, o turismo equestre, ogni attività culturale, ricreativa od ambientale

che può anche avere finalità economiche. Tali attività sono finalizzate alla realizzazione di gite a cavallo, anche di durata superiore alla giornata, lungo tragitti anche non percorribili con altro mezzo di trasporto.

2. Per gite di durata superiore alla giornata il pernottamento dei partecipanti può essere effettuato all'aperto od in vecchi casali abbandonati, recuperati a tale fine.

ART. 11.

(Pianificazione regionale).

1. Entro centosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni aggiornano i propri piani urbanistici prevedendo la realizzazione di itinerari equestri e completando, laddove siano presenti, sentieri o tratturi preesistenti, rispettandone, comunque, la continuità di percorso.

2. Nella pianificazione deve essere seguito il criterio della valorizzazione delle zone archeologico-ambientali e delle zone storico-culturali adiacenti ai tragitti di cui al comma 1.

ART. 12.

(Recupero di casali abbandonati).

1. Al fine di incentivare l'equiturismo, o turismo ambientale, gli operatori del settore sono autorizzati dalla regione o dalla provincia competente per territorio ad utilizzare, a proprie spese, i casali abbandonati di proprietà del demanio, delle regioni, delle province o dei comuni, che si trovino lungo i tragitti di cui all'articolo 11, previa concessione da parte del soggetto pubblico competente.

2. La domanda di concessione deve essere presentata alla regione od alla provincia delegata competente, con allegato il progetto di recupero del casale o della costruzione con particolare riferimento alla scuderizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata dall'autorità competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, e contestualmente è disposta la concessione del casale.

4. L'autorizzazione può prevedere obblighi o condizioni che il titolare della stessa è tenuto a rispettare, pena la revoca dell'autorizzazione medesima.

ART. 13.

(Requisiti per circolare in luoghi pubblici).

1. Chi circola a cavallo in luoghi pubblici deve stipulare una apposita assicurazione per responsabilità civile, e portare con sé il relativo certificato, o copia della polizza, ed i documenti previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (nuovo codice della strada) e dalla legge 5 marzo 1963, n. 292.

ART. 14.

(Definizione di ippoterapia).

1. È definita ippoterapia l'insieme delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, dipendenti da qualunque causa, ai sensi degli articoli 14, terzo comma, lettera *m)*, 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'ippoterapia viene effettuata per coloro che siano dichiarati idonei con apposita certificazione rilasciata da neuropsichiatri o fisiatri operanti obbligatoriamente in un centro specialistico ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

3. L'ippoterapia viene praticata con qualsiasi tipo di cavallo, purché docile e non affetto da zoppie.

ART. 15.

(Requisiti per l'esercizio dell'ippoterapia).

1. L'ippoterapia viene praticata presso centri ippici specializzati e riconosciuti. A

tale fine i suddetti centri devono essere forniti delle necessarie attrezzature medico-sanitarie.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina le attrezzature necessarie per la pratica dell'ippoterapia. I centri già in esercizio adeguano le proprie strutture alle disposizioni del decreto stesso entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 16.

(Istruttori specializzati).

1. All'interno del centro specializzato di cui all'articolo 15, l'ippoterapia viene effettuata da istruttori abilitati che abbiano conseguito la specializzazione in equitazione terapeutica.

2. Possono accedere all'abilitazione di cui al comma 1 i fisioterapisti, gli psicomotricisti e gli educatori professionali.

3. L'abilitazione è attestata con apposita certificazione rilasciata dal Ministero della sanità, previo superamento di un apposito corso tenuto anche presso centri a ciò autorizzati.

ART. 17.

(Convenzioni).

1. Le unità sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con i centri ippici specializzati che effettuano l'ippoterapia ai sensi dell'articolo 15.

2. La convenzione è stipulata dall'unità sanitaria locale competente per il territorio in cui il centro ippico ha sede, ed è altresì valida presso tutte le unità sanitarie locali del territorio nazionale che intendono usufruire dei servizi erogati dal centro stesso.

3. Il centro ippico specializzato deve possedere una capacità operativa determinata sulla base di un minimo di trattamenti ambulatoriali garantiti e di una media di prestazioni determinate dall'u-

nità sanitaria locale con cui viene stipulata la convenzione. In caso di mancato rispetto dei suddetti minimi di prestazione la convenzione può essere revocata da parte dell'unità sanitaria locale competente.

4. Nella convenzione sono specificate le modalità di erogazione delle prestazioni riabilitative e del rilascio delle relative impegnative.

ART 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2271
Lire 500